FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA

DECRETO SOSTEGNI: LE MISURE PER IL TURISMO

Il DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 23 marzo 2021. Il provvedimento interviene con uno stanziamento di circa **32 miliardi**, il massimo dello scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento. Si compone di 43 articoli, divisi in 5 Titoli: sostegno alle imprese, lavoro, salute e sicurezza, enti territoriali, altre misure urgenti. Di seguito una sintesi delle principali misure di interesse per le imprese e nello specifico per quelle del turismo.

Titolo I - SOSTEGNO A ECONOMIA E IMPRESE

Art. 1 **Fondo perduto e proroga termini precompilata IVA**	Le disposizioni ai commi da 1 a 9 riconoscono un **contributo** ai **titolari di Partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio italiano**. Il contributo non spetta alle attività cessate al momento dell'entrata in vigore della norma o avviate dopo, né agli enti pubblici ex art. 74 TUIR. Il contributo, inoltre, spetta solo ai **soggetti con ricavi e compensi non superiori a 10 milioni nel secondo periodo di imposta antecedente alla misura**, a condizione che **l'ammontare medio mensile del fatturato 2020 sia inferiore almeno del 30% a quello del 2019**. Al comma 5 si disciplina la **modalità di calcolo dell'ammontare** del contributo individuando 5 fasce. L'ammontare si determina applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato del 2020 e quello del 2019, come segue: • **60%** per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro; • **50%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro; • **40%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; • **30%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; • **20%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Il **tetto massimo** del contributo è di **150mila** euro e sono previsti due limiti minimi individuali pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 per gli altri soggetti. È possibile chiedere, per l'intero importo spettante, in luogo dell'erogazione del contributo, il **riconoscimento di un**

	credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24. La relazione tecnica stima circa **11 miliardi** per il 2021 di oneri finanziari derivanti da contributo a fondo perduto. Il comma 10 dispone che l'avvio della predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle entrate è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal **1° luglio 2021**. Il comma 11 **circoscrive il contributo** a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici **ex art. 59** del Decreto Agosto **ai comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi** che, in base all'ultima rilevazione disponibile, abbiano avuto **presenze turistiche straniere tre volte superiori a quello dei residenti**. I commi 13-17 disciplinano le **condizioni per fruire degli aiuti autorizzati dalla Commissione** europea. Dopo l'ultimo emendamento alla Comunicazione della Commissione l'importo massimo di aiuti fruibili per singola impresa è di 1.800.000 euro nel periodo intercorrente tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021. La Sezione 3.12 della stessa Comunicazione prevede invece un massimale di 10 milioni di euro per impresa nello stesso periodo. Come previsto dal paragrafo 87 della Comunicazione, è necessario che l'impresa beneficiaria abbia subito una perdita di fatturato di almeno 30% rispetto ad un periodo di riferimento dell'anno 2019 e che la compensazione non superi il 70% (90% per le piccole imprese) dei costi fissi non coperti da ricavi, ovvero delle perdite.
Art. 2 **Fondo Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici**	Ferme restando le misure di sostegno già esistenti, è **istituito presso il MEF un Fondo di 700 milioni per il 2021** per l'erogazione di contributi in favore degli **operatori del turismo invernale**. La ripartizione tra regioni e province autonome è effettuata con **decreto del Ministro del turismo**, di concerto con **MEF** e **Ministro affari regionali**, d'intesa con la **Conferenza Stato-regioni** (da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto) sulla base delle presenze turistiche del 2019 nei comuni appartenenti a comprensori sciistici. Le Regioni, entro i successivi 30 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale, provvedono ad assegnare: a) una quota non inferiore al 70% in favore dei comuni del c. 1 in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune, venduti nel 2019; b) la restante quota è destinata ai comuni del medesimo comprensorio sciistico cui appartengono i comuni della

	lett.a), per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato del triennio 2017-2019 dei soggetti che svolgono attività di vendita di beni e servizi al pubblico, nonché in favore dei maestri di sci. Il contributo a favore dei maestri di sci non è cumulabile con l'indennità ex art.10 del decreto in commento.
Art. 3 **Fondo autonomi e professionisti**	Aumentata di **1500 milioni** di euro la dotazione finanziaria del Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi e professionisti che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo **non superiore a 50.000 euro** e abbiano subito un calo del fatturato nel 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019.
Art. 4 **Proroga sospensione attività agente di riscossione e annullamento dei carichi**	Prorogata dal 28 febbraio al **30 aprile 2021** la sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge (inclusi quelli di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate e quelli di addebito dell'INPS), relativi alle entrate tributarie e non. Il comma 4 prevede che siano automaticamente **annullati** tutti **i debiti di importo residuo**, alla data di entrata in vigore del decreto, **fino a 5.000 euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017, se relativi: a) alle persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro; b) ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Art. 5 **Ulteriori interventi fiscali di agevolazione**	I commi da 1 a 11 prevedono la possibilità di **definire in via agevolata le somme dovute** a seguito del **controllo automatizzato** in relazione alle **dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018**. La misura è rivolta ai soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto che hanno subito una **riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al 2019**. Il comma 15 modifica l'art. 1, c. 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogando al 16 maggio di ciascun anno il versamento dell'**imposta sui servizi digitali** e al 30 giugno di ciascun anno la **presentazione della dichiarazione annuale**.
Art. 6	Si autorizza la spesa di **600 milioni di euro per il 2021**,

Riduzione bollette elettriche e tariffa speciale Canone Rai	destinata a consentire che **per aprile, maggio e giugno 2021**, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disponga la **riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche** connesse in bassa tensione, **diverse dagli usi domestici**, rideterminando in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Si prevede anche la **riduzione del 30% del canone RAI** per le strutture ricettive o di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico per il **2021**.

Titolo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 7 **Disposizioni finanziarie integrazione salariale**	La norma rende disponibili risorse finanziarie già stanziate a legislazione vigente per misure di integrazione salariale in favore dei lavoratori, ma non finalizzate. Tali risorse concorrono alla copertura dell'estensione delle tutele per l'anno 2021 per le misure di integrazione salariali previste dal decreto in commento.
Art. 8 **Nuove disposizioni in materia di integrazione salariale e blocco licenziamenti**	Il comma 1 prevede la possibilità di richiedere fino a **13 settimane di CIGO** con causale "emergenza COVID-19" da usare tra il **1° aprile e il 30 giugno 2021**; il comma 2 prevede la possibilità di richiedere fino a **28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga** da utilizzare tra **il 1° aprile e il 31 dicembre 2021**. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale. Il comma 3 fissa il termine decadenziale di presentazione delle domande alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, in fase di prima applicazione, alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto. Per ottimizzare i pagamenti si prevede che possano essere accordati **sia con erogazione diretta dell'INPS**, sia con le modalità di **pagamento delle imprese con successivo rimborso** dell'INPS. Il comma 9 dispone il **blocco delle procedure di licenziamento individuale e collettivo**, nonché di recesso per giustificato motivo oggettivo, **fino al 30 giugno 2021** e sospende quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Il comma 10 prevede, **per i soli datori di lavoro che possono fruire dei trattamenti di integrazione salariale CIGD**, assegno ordinario e CISOA con causale COVID-19, un **ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1 luglio 2021 al 31 ottobre 2021**. Il blocco non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività. A detti lavoratori è comunque riconosciuto l'indennità di disoccupazione (NASpI).

Art. 9 **Fondo sociale occupazione e formazione e lavoratori settore aeroportuale**	Rifinanziato il Fondo sociale occupazione e formazione di **400 milioni per il 2021** e **80 milioni per il 2022**. Tale rifinanziamento è volto a potenziare una serie di interventi fra cui gli ammortizzatori sociali in deroga; le proroghe dei trattamenti di CIGS per cessazione attività; le iniziative per l'esercizio del diritto-dovere a istruzione e formazione; la formazione nell'apprendistato; i tirocini formativii; gli incentivi per il reimpiego degli over 50; le agevolazioni contributive per progetti di riduzione dell'orario di lavoro; l'intervento in favore degli esodati. Il comma 3 prevede che ai lavoratori dipendenti dalle **imprese del settore aeroportuale** sia riconosciuta una prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con causale COVID-19 tale da garantire che il trattamento complessivo di integrazione salariale loro spettante sia pari **all'80% della retribuzione lorda** di riferimento. Si precisa che le imprese del settore aeroportuale possono accedere alla cassa integrazione in deroga a condizione che abbiano integralmente fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148/2015.
Art. 10 **Indennità lavoratori stagionali del turismo, terme, spettacolo e sport**	Il comma 1 riconosce ai soggetti già beneficiari delle indennità ex artt. 15 e 15-bis del Decreto Ristori un'ulteriore indennità di **2.400 euro.** Si tratta in particolare dei lavoratori, anche in somministrazione, stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI all'entrata in vigore del decreto. Ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 si prevede un'indennità di 2.400 euro per le stesse categorie di lavoratori del decreto ristori che presentano determinati requisiti, da erogarsi previa nuova domanda da presentare entro il 30 aprile 2021. Nello specifico al comma 3 si dispone che l'indennità è riconosciuta: a) ai dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; b) lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e la

	data di entrata in vigore del decreto; c) lavoratori autonomi, senza partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e non abbiano un contratto in essere dopo l'entrata in vigore del decreto, iscritti alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro. Il comma 5 prevede l'erogazione dei 2400 euro ai lavoratori a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti **requisiti**: a) titolarità nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel turismo o negli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; b) titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. Il comma 6 riconosce la stessa indennità agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, mentre i commi da 10 a 14 la prevedono per i lavoratori sportivi.
Art. 16 **Disposizioni sulla NASPI**	Dall'entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2021 la NaSPI è concessa a prescindere dal requisito ex art. 3, c. 1, lett. c del d. lgs. 22/2015.
Art. 17 **Disposizioni su proroga e rinnovo contratti a termine**	La norma dispone la possibilità di ulteriori proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi. Ai fini della corretta applicazione della misura, si precisa, inoltre, che sono fatti salvi i rinnovi e le proroghe già intervenuti, avendo essa efficacia dall'entrata in vigore del decreto

Titolo III – SALUTE E SICUREZZA

Art. 21 **COVID Hotel**	La disposizione prevede la **proroga di 4 mesi** a decorrere dall'entrata in vigore del decreto delle misure ex all'art. 1 del Decreto Rilancio. Si tratta delle norme che prevedono la possibilità di disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte a esigenze improrogabili connesse con l'epidemia. A tal fine regioni e province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità

Titolo IV - ENTI TERRITORIALI

Art. 25 **Imposta di soggiorno**	Istituito presso il **MinInterno** un Fondo di **250 milioni** di euro per il **2021** per il **ristoro parziale dei Comuni** delle perdite derivanti dalla **mancata riscossione dell'imposta di soggiorno**.
Art. 26 **Sostegno attività economiche particolarmente colpite**	Istituito un fondo di **200 milioni per il 2021** presso il **MEF**, da **ripartire tra Regioni e Province autonome**, sulla base della proposta dagli stessi enti formulata in sede di auto-coordinamento. Le risorse sono destinate al **sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite** dall'emergenza, incluse le **attività commerciali** o di **ristorazione** operanti nei **centri storici** e le imprese operanti nel settore dei **matrimoni** e degli **eventi privati**.

Art. 28 **Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato**	Con il Decreto Rilancio è stato introdotto un regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza covid-19 da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di Commercio. Tali disposizioni sono conformi a quelle del Temporary Framework della Commissione Europea, la cui ultima modifica è stata adottata lo scorso 28 gennaio. **Questo articolo è volto ad allineare la base giuridica nazionale**. Le modifiche riguardano principalmente la **proroga delle misure di aiuto al 31 dicembre 2021** e **all'innalzamento delle soglie di concessione degli aiuti**.
Art. 30 **Ulteriori disposizioni urgenti di proroga**	Nel comma 1, lettera a) al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate, è prevista la **proroga** dal 31 marzo al **30 giugno 2021** dell'**esenzione** dal versamento del **canone unico** di cui ai commi 816 e seguenti della legge n. 160 del 2019. Il beneficio fiscale riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione). Sono prorogate ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili. I commi da 7 a 11 dispongono lo slittamento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti ai sensi della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché' di semplificazione". In particolare il comma 11 **proroga al 1° gennaio 2022 l'entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40**, recante misure in materia di **sicurezza nelle discipline sportive invernali**.

Titolo V – ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

Art. 36 **Misure per la cultura**	Al comma 1 si incrementa di **200 milioni** per il 2021 il **Fondo per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo** ex art. 89, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Il comma 2 modifica l'art. 183, c. 2 del decreto Rilancio, restringendo la destinazione del Fondo al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento dei **soli spettacoli e mostre**, in considerazione del **trasferimento delle competenze in materia di turismo al neo-istituito Ministero per il turismo e della riconducibilità a tali competenze del settore delle fiere e dei congressi**. Il comma 4 prevede l'incremento di 80 milioni per il 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 183 del decreto rilancio per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali afferenti al settore museale in considerazione dei mancati introiti da bigliettazione.
Art. 37 **Sostegno alle grandi imprese**	Istituito presso il **MISE** un Fondo di **200 milioni** per il 2021 per le grandi imprese (250 o più dipendenti, fatturato superiore a 50 milioni di euro o bilancio superiore a 43 milioni). Questo fondo è diretto ad assicurare la continuità operativa delle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria tramite la **concessione di finanziamenti agevolati**, ove è possibile presumere il rimborso integrale entro 5 anni.
Art. 38 **Sostegno al sistema delle fiere**	Ai commi 1 e 2 prevede un **incremento di 150 milioni per il 2021 del Fondo per la promozione integrata**, di cui all'art.72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, destinato alla concessione agli enti fieristici italiani di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti e non coperti da utili, ovvero misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni. Si istituisce, inoltre, presso il **Ministero del Turismo** un fondo di **100 milioni** per il **2021** destinato al **ristoro delle perdite derivanti da annullamento, rinvio o ridimensionamento di fiere e congress**i. Per la ripartizione degli importi e la concreta attuazione delle misure di ristoro si rinvia ad un decreto del Ministro del turismo, subentrato nella relativa competenza. È prevista una clausola di incompatibilità tra le misure di cui al c. 1 e quelle ex c. 3.